

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/96 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte sia in un rapporto di equilibrio con i prezzi degli altri prodotti agricoli, in particolare con quello delle carni bovine, e corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi compiuti nella Comunità per conseguire, a lungo termine, un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere sono volti a contribuire al

raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre stabilirne il livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(in ECU per 100 chilogrammi)

a) Prezzo indicativo del latte	30,98
b) Prezzo di intervento:	
— burro	328,20
— latte scremato in polvere	205,52

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. PINTO

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10).

(²) GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 27.

(³) Parere espresso il 23 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(⁴) Parere espresso il 24 aprile 1996 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).